

Informativa sulla sostenibilità ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088

Con la presente informativa la SGR intende ottemperare agli obblighi di cui al Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (**SFDR**), ai sensi del quale i partecipanti ai mercati finanziari sono tenuti *inter alia* a fornire sul proprio sito internet specifiche informazioni rispetto all'integrazione dei Rischi di Sostenibilità nei propri processi di investimento (ex art. 3 SFDR), e una dichiarazione circa i principali effetti negativi sui Fattori di Sostenibilità (ex art. 4 SFDR).

Ai sensi della SFDR, per "**Rischio di Sostenibilità**" si intende un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verificasse, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento; e per "**Fattori di Sostenibilità**" si intendono le problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla corruzione attiva e passiva.

Informativa sull'integrazione dei Rischi di Sostenibilità nei processi di investimento (ex art. 3 SFDR)

Da sempre la responsabilità, la sostenibilità e l'integrità delle azioni di valorizzazione attuate dal Gruppo Yarpa sono elementi fondamentali nel processo di creazione di valore.

Con questo spirito, il Consiglio di Amministrazione di Yarpa Investimenti SGR S.p.A. (**SGR**) in data **26 febbraio 2021** ha adottato la propria Policy per gli Investimenti Sostenibili e Responsabili, successivamente **modificata in data 31 Maggio 2023 (Policy ESG)**, che fa riferimento ai principali standard e linee guida internazionali del settore e riflette, per quanto possibile, le migliori pratiche diffuse a livello internazionale nelle società di gestione, partendo da un'attenta analisi delle policy, dei modelli operativi e di reporting introdotti dai più importanti gestori europei con cui la SGR investe e interagisce ormai da molti anni.

L'adozione della Policy ESG mira all'inclusione, nel processo di individuazione e gestione degli investimenti finanziari, anche di criteri volti a misurare, gestire e mitigare i Rischi di Sostenibilità per garantire che tali fattori siano concretamente presi in considerazione nelle strategie di investimento adottate da tutti i fondi dalla stessa gestiti, nella convinzione che questa scelta possa contribuire a generare *performance* sostenibili e di lungo periodo.

In particolare, la SGR ha implementato un quadro per integrare i Rischi di Sostenibilità e i criteri ESG nelle decisioni di investimento, basato su un approccio



generale e oggettivo, proporzionato alla complessità, al profilo di rischio e alla tipologia dei modelli di *business* della SGR.

In tale contesto, la SGR ha individuato specifici criteri di esclusione per definire il Rischio di Sostenibilità degli investimenti. In particolare, la SGR, operando una distinzione tra (i) le ipotesi di investimento diretto e/o co-investimento e (ii) le ipotesi di investimento indiretto (mediante partecipazione ad altri fondi), prevede l'esclusione dall'universo investibile di settori collegati ad armi controverse, gioco d'azzardo e impianti di estrazione del carbone (i "**Settori Esclusi**").

In questo contesto di riferimento siamo convinti che l'integrazione di criteri ESG nella valutazione degli investimenti di private equity (PE), e più in generale di private capital, rappresenti un'opportunità: interfacciandosi con aziende non quotate, che tendono ad avere una reportistica di sostenibilità limitata, l'integrazione di elementi ESG da parte del PE accresce la possibilità di individuare rischi non-finanziari precedentemente non monitorati.

Mancata presa in considerazione degli effetti negativi delle decisioni di investimento sui Fattori di Sostenibilità (ex art. 4 SFDR)

La SGR, pur riconoscendo la rilevanza dell'adozione di criteri di sostenibilità nell'ambito del processo di investimento, e ponendo particolare attenzione alle tematiche ESG e ai Rischi di Sostenibilità, allo stato **non prende in considerazione gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui Fattori di Sostenibilità**, ai sensi dell'art. 4 SFDR e dell'art. 12 del Regolamento Delegato (UE) 2022/1288 della Commissione del 6 aprile 2022 (**Regolamento Delegato**).

In particolare, tenuto conto (i) delle dimensioni, della natura e delle attività dei fondi dalla stessa gestiti; e (ii) dell'attuale limitata disponibilità sul mercato di dati ESG affidabili a tale fine, la SGR non dispone attualmente di elementi che le consentano di considerare gli effetti negativi sui Fattori di Sostenibilità, avuto particolare riguardo agli indicatori di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 1 al Regolamento Delegato.

Resta in ogni caso inteso che la SGR mantiene un approccio proattivo volto alla considerazione dei principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui Fattori di Sostenibilità. Sarà cura della SGR fornire tempestivi aggiornamenti in merito a tali aspetti e, in particolare, alle modalità o alla tempistica con cui i suddetti effetti negativi saranno eventualmente presi in considerazione, tenuto conto, tra l'altro, dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento.